

n. 05/18 Reg. Aut.

# IL DIRETTORE

### VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2004;
- il Piano per il Parco, approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicato sul G.U.R.I in data 23/04/2016;
- la Det. Dir. n. 134 del 06/06/2017 recante le "disposizioni tecniche per l'esecuzione di operazioni forestali e di prevenzioni incendi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia";
- la L.R. n. 38 del 12/12/2018, in particolare l'art. 2, c.4;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 10/05/2016 recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC), in particolare le misure trasversali per la gestione forestale;

VISTA l'istanza, prot. n. 5560 del 20/11/2018, inoltrata dall'A.R.I.F. della Regione Puglia, nella persona del Dott. Ottavio LISCHIO, intesa ad ottenere l'autorizzazione per la bruciatura di residui vegetali di pini d'Aleppo e Cipresso, ritratti da operazioni selvicolturali nell'ambito dei progetti a valere sulla Misura 266 del PSR Puglia 2007/2013, soggetti ad attacchi da funghi cariogeni ed entomofagi nel Complesso forestale regionale Mercadante, ricadente in Zona B, "Riserva generale Orientata" secondo il Piano per il Parco;

VISTA la documentazione a corredo dell'istanza, in particolare il parere della Sezione Osservatorio Fitosanitario, Servizio Controlli Fitosanitari e Piano di Azione Nazionale della Regione Puglia, prot. n. A181/1939 del 17/05/2018;

#### **CONSIDERATO** che:

- la bruciatura dei residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali è vietata, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale;

- nel caso specifico con parere della Sezione Osservatorio Fitosanitario, Servizio Controlli Fitosanitari e Piano di Azione Nazionale della Regione Puglia, prot. n. A181/1939 del 17/05/2018 sono stati rilevati numerosi attacchi parassitari presso la Foresta Mercadante, per cui la bruciatura dei residui è opportuna per non diffondere l'inoculo;

## AUTORIZZA

L'A.R.I.F. della Regione Puglia, nella persona del Dott. Ottavio LISCHIO, alla bruciatura di restorii vegetali di pini d'Aleppo e Cipresso, ritratti da operazioni selvicolturali nell'ambito dei progetti a valere sulla Misura 266 del PSR Puglia 2007/2013, soggetti ad attacchi da funghi cariogeni ed



entomofagi presso il complesso forestale regionale Mercadante, ricadente in Zona B, "Riserva generale Orientata" secondo il Piano per il Parco, giusto parere della Sezione Osservatorio Fitosanitario, Servizio Controlli Fitosanitari e Piano di Azione Nazionale della Regione Puglia, prot. n. A181/1939 del 17/05/2018.

### Il tutto a condizione che:

- 1. i residui devono essere bruciati in ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante;
- 2. la bruciatura sia eseguita a norma dell'art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. 152/2006 e ssmm.ii;
- 3. siano adottato ogni accorgimento e misura atta a scongiurare il propagarsi del fuoco agli ambienti limitrofi al punto di accensione;
- 4. siano comunicate, a questo Ente, la data di fine delle operazioni.

Il presente provvedimento non sostituisce ogni altra autorizzazione, nulla osta, provvedimento e/o atto di assenso previsto per legge e non esonera il proponente dall'acquisizione degli stessi e costituisce altresì parere.

Copia del presente provvedimento è inviata al Raggruppamento Carabinieri Parco, Reparto Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004;

La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, lì 30/11/2018

